

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Roma 2 APR. 2019

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0003351 P-
del 02/04/2019



22979245

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di disegno di legge per la promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (" legge salva mare")
(ESAME PRELIMINARE)
(AMBIENTE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 1

(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la gestione e il riciclo dei rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché l'adozione di misure atte ad incentivare l'uso di attrezzature realizzate con materiali a ridotto impatto ambientale per la pesca e per l'acquacoltura.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
 - a) rifiuti accidentalmente pescati: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
 - b) rifiuti volontariamente raccolti: rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare di cui all'articolo 4;
 - c) campagna di pulizia del mare: iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4;
 - d) campagna di sensibilizzazione: attività finalizzata a promuovere e diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare;
 - e) autorità competente: comune territorialmente competente;
 - f) soggetto promotore della campagna di pulizia: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, che presenta all'Autorità competente l'istanza di cui all'articolo 4, comma 1.

Articolo 3

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. I rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.
2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
3. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati nell'impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni dell'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono dedotti in una specifica componente della tariffa relativa al servizio integrato dei rifiuti.
5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente tariffaria di cui al comma 4, individuando, altresì, i soggetti e gli Enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali detti dati e informazioni devono essere forniti.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati dispositivi premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, nonché modalità, termini e procedure per l'applicazione degli stessi al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Articolo 4 **(Campagna di pulizia)**

1. I rifiuti di cui all'art. 2, lettera b), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'Autorità competente, ovvero su istanza presentata all'Autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la possibilità, per l'Autorità competente, di adottare motivati provvedimenti di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree marine interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.
3. Alle campagne di cui al comma 1 possono partecipare gli Enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.
4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 5 **(Promozione dell'economia circolare)**

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica, nel rispetto dei criteri della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati ed i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere tali, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 6 **(Campagna di sensibilizzazione)**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità delle predette campagne.

Articolo 7 **(Materiali di ridotto impatto ambientale. Certificazione ambientale)**

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare, o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati, è riconosciuta una certificazione ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca.
2. Con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di cui al comma 1.
3. Con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di cui al comma 1 anche ai fini del programma

di etichettatura ecologica di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Articolo 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La problematica relativa alla presenza di rifiuti in ambiente marino ha assunto negli ultimi decenni le dimensioni di una sfida globale e, pertanto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con l'obiettivo di contribuire al risanamento degli ecosistemi marini, si è impegnato nella definizione di una soluzione normativa che preveda delle soluzioni efficaci alla problematica dei rifiuti abbandonati in mare.

Il disegno di legge in questione si propone di:

- favorire il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati e incentivare campagne volontarie di pulizia del mare;
- promuovere l'economia circolare, mediante disposizioni volte a consentire la cessazione della qualifica di rifiuto con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati, ovvero raccolti nell'ambito delle campagne di pulizia del mare.
- incentivare campagne di sensibilizzazione.

Nella predisposizione del presente intervento normativo, si è tenuto conto del quadro delle fonti normative euro unitarie e nazionali vigenti, nonché della *“Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE”*, la quale introduce una disciplina appositamente dedicata ai rifiuti accidentalmente pescati.

Si ritiene, quindi, particolarmente utile una specifica proposta normativa che agevoli il conferimento dei rifiuti raccolti in mare durante le operazioni di pesca, ponendosi perfettamente in linea con le previsioni della proposta di direttiva sopra riportata.

Atteso il ruolo chiave che i pescatori rivestono nell'attività di raccolta dei rifiuti durante le operazioni di pesca, il Ministero ritiene strategico agire in due direzioni: chiarire il quadro normativo di riferimento evitando profili sanzionatori per i pescatori che effettuino la raccolta *“accidentale”* durante l'attività di pesca e incentivare gli stessi al conferimento dei rifiuti pescati agli impianti portuali di raccolta; incrementare la consapevolezza tra tali operatori (ma anche nella collettività) della necessità di un ambiente marino pulito.

A tal ultimo fine è necessario stimolare la partecipazione dei pescatori alla raccolta volontaria durante le proprie attività quotidiane e, al contempo, promuovere l'avvio di campagne di sensibilizzazione per incentivare l'attività di pulizia del mare.

I numerosi e lodevoli progetti di pulizia dei mari, che negli anni sono stati realizzati volontariamente dalle associazioni ambientaliste o da altri soggetti privati rappresentano, infatti, un esempio di comportamento virtuoso che la proposta di legge in elaborazione vuole promuovere e incentivare.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli:

Articolo 1 (Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

L'articolo 1 del disegno di legge definisce finalità, oggetto e ambito di applicazione del provvedimento individuando quale obiettivo il risanamento degli ecosistemi marini, la promozione dell'economia circolare, la sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nell'ecosistema marino e la corretta gestione degli stessi.

Oggetto della proposta normativa, pertanto, è la gestione ed il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché l'incentivo, agli imprenditori ittici, all'uso di materiali di ridotto impatto ambientale.

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo 2 del disegno di legge individua le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 ed al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel medesimo articolo sono poi enucleate, inoltre, specifiche definizioni.

Articolo 3 (Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati).

L'articolo 3 individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. Tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti delle navi ai fini del conferimento agli impianti portuali di raccolta. Il conferimento dei rifiuti pescati accidentalmente nell'impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni dell'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile giugno 2006, n. 152.

Al fine di evitare che i costi della gestione dei rifiuti pescati accidentalmente gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che i costi di gestione di tali rifiuti siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Si anticipano in tal modo le previsioni contenute nella citata proposta di direttiva di modifica della direttiva 2000/59/CE, con particolare riferimento ai sistemi di finanziamento alternativi, previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c-bis) della sopra detta proposta di direttiva che prevede la possibilità, da parte degli Stati Membri, di coprire tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi.

Tali modalità di copertura finanziaria sono stabilite dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, (ARERA), cui spetta, altresì, il compito di individuare i soggetti e gli Enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie per la determinazione della tariffa medesima, nonché i termini entro i quali detti dati e informazioni devono essere forniti. In tal modo saranno definite le componenti dei costi e il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, comprese le modalità di riassegnazione delle somme riscosse sul territorio nazionale nei confronti delle Autorità portuali che sostengono effettivamente tali costi, tenendo conto di sistemi di recupero dei costi che non creino disincentivo al conferimento dei rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.

Il comma 6 prevede sistemi premiali per il comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati. Tali dispositivi premiali saranno individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che fisserà anche modalità, termini e procedure per l'applicazione dei menzionati dispositivi premiali al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Articolo 4 (Campagna di pulizia)

L'articolo 4 illustra le modalità di organizzazione delle campagne volontarie di pulizia del mare per la raccolta dei rifiuti. Tali campagne possono essere organizzate su iniziativa dell'Autorità competente, o su istanza presentata all'Autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne di pulizia possono essere iniziate solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza all'Autorità competente. E' in ogni caso riservata alla predetta autorità competente la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero di adottare prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree marine interessate dalle attività stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

Alle campagne di pulizia del mare volontarie possono partecipare gli Enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.

Ai rifiuti volontariamente raccolti durante le campagne di pulizia del mare si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge.

Articolo 5 (Promozione dell'economia circolare)

L'articolo 5, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica, in conformità con la gerarchia dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di stabilire, nel rispetto dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e le modalità sulla base dei quali i accidentalmente pescati ed i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

Articolo 6 (Campagna di sensibilizzazione)

L'articolo 6 prevede la possibilità di organizzare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Le modalità delle predette campagne sono stabilite da un successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 7 (Materiali di ridotto impatto ambientale. Certificazione ambientale)

In ragione della finalità contemplata dall'articolo 1 della presente proposta di legge, ovvero di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nell'ecosistema marino e alla loro corretta gestione, si è ritenuto opportuno estenderne l'ambito di applicazione al comparto della pesca prevedendo l'adozione di misure atte ad incentivare nei confronti degli imprenditori ittici comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero. Tali misure prevedono l'attribuzione di una certificazione ambientale agli imprenditori ittici che si impegnano ad utilizzare attrezzature di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono rifiuti accidentalmente pescati. Il comma 2 stabilisce che con decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di tale certificazione. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo individua le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione ambientale di cui al comma 1 anche ai fini del programma di etichettatura ecologica di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

Art. 8 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'art. 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria in quanto stabilisce che dall'applicazione della legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica precisando che le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Relazione tecnico-finanziaria del disegno di legge finalizzato a promuovere il recupero dei rifiuti in mare ("LEGGE SALVA MARE")

Articolo 1

L'articolo 1 del disegno di legge *de quo* definisce finalità, oggetto e ambito di applicazione dell'intervento individuando, quali obiettivi, il risanamento degli ecosistemi marini, la promozione dell'economia circolare, nonché la sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi. Oggetto della proposta normativa, pertanto, è la gestione ed il riciclo dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché l'incentivo all'uso di materiali a ridotto impatto ambientale per la pesca e l'acquacoltura. La disposizione, limitandosi a enunciare le finalità del disegno di legge, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Articolo 2

L'articolo 2 del disegno di legge individua le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 ed al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La disposizione contiene esclusivamente definizioni e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Articolo 3

L'articolo 3 individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati: tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti prodotti delle navi e, pertanto, devono essere conferiti agli impianti portuali di raccolta. Il conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile giugno 2006, n. 152.

Al fine di evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che i costi di gestione di tali rifiuti siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti. La *"Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE"*, prevede (art. 8, comma 2, lettera c), che ai rifiuti accidentalmente pescati *"non si impone alcuna tariffa diretta"*. Il regime premiale per le navi che conferiscono, in un impianto portuale di raccolta, rifiuti pescati accidentalmente è, dunque, costituito dal fatto che - in riferimento a detta tipologia di rifiuti - le navi non pagheranno alcuna tariffa diretta, fermo in ogni caso restando il pagamento della tariffa indiretta, non legata né proporzionata ai rifiuti conferiti negli impianti portuali di raccolta. La Proposta di Direttiva prevede, altresì, quale misura *"ulteriormente premiale"*, ed al fine di *"evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti"*, che gli Stati membri possano, ove ritenuto opportuno, coprire *"tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili"*. Nello schema di d.d.l. in oggetto i costi degli impianti portuali di raccolta concernente i rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una componente della tariffa relativa al servizio integrato dei rifiuti urbani, determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (così gli artt.

3, commi 4 e 5 dello schema di d.d.l. in oggetto). I costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così dedotti in una componente della citata tariffa relativa al servizio integrato dei rifiuti urbani (attualmente, la T.A.R.I., ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta; di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

Articolo 4

L'articolo 4 illustra le modalità di organizzazione delle campagne di pulizia del mare volontarie. Tali campagne possono essere organizzate di ufficio, o su istanza presentata all'Autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne possono essere avviate dopo 60 giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente. E' in ogni caso riservata alla predetta Autorità competente la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero di adottare prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree marine interessate dalle attività stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti. Alle campagne di pulizia del mare volontarie possono partecipare gli Enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Fermo restando che la disposizione prevede una mera facoltà di organizzare le campagne di pulizia in mare, le stesse saranno attuate dai soggetti promotori ovvero partecipanti alla campagna con proprie risorse, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8. La copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, in virtù del rinvio operato dall'articolo 4, comma 4, all'articolo 3, verrà posta a carico del sistema tariffario; di conseguenza non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

Articolo 5

L'articolo 5, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica, in conformità con la gerarchia dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di stabilire, nel rispetto dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e le modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti. Tali attività rientrano già nella competenza di questo Dicastero, in particolare in quella della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di talché non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

L'articolo 6 prevede la possibilità di organizzare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Le modalità organizzative delle predette campagne sono stabilite da un successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti. Le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di tali campagne senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro a dette campagne potranno verosimilmente partecipare anche soggetti privati, che, in tal caso, sosterranno i relativi costi. Come espressamente evidenziato, le disposizioni di cui all'articolo 6, peraltro declinate come mera facoltà, saranno attuate dalle amministrazioni coinvolte che provvedono all'eventuale organizzazione di tali campagne di sensibilizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

In ragione alla finalità contemplata dall'articolo 1 della proposta di legge, ovvero di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione, si è ritenuto prevedere l'adozione di misure atte ad incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici. Tali misure prevedono l'attribuzione di una certificazione ambientale, attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca, agli imprenditori ittici che si impegnano ad utilizzare, nell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura, materiale di ridotto impatto ambientale ovvero che partecipino a campagne di pulizia del mare ovvero conferiscano rifiuti accidentalmente pescati. Con decreto di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di tale certificazione.

Come espressamente evidenziato, le disposizioni di cui all'articolo 7 saranno attuate secondo le modalità individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La certificazione ambientale verrà rilasciata ai sensi del predetto decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato all'articolo 8 del disegno di legge in esame.

Articolo 8

Prevede la clausola d'invarianza finanziaria.